

Obblighi di diligenza all'avvio di relazioni d'affari attraverso i canali digitali

Riferimento:	Circ. FINMA 16/7 «Video identificazione e identificazione online»
Data:	3 marzo 2016
Entrata in vigore:	8 marzo 2016
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b ORD-FINMA art. 3 cpv. 2
Allegato:	Glossario

Destinatari					
	Banche	LBCR		LSA	LBVM
X	Gruppi e cong. finanziari				
X	Altri intermediari				
X	Assicuratori				
X	Gruppi e cong. assicurativi				
	Intermediari assicurativi				
X	Commercianti di val. mobiliari				
	Sedi di negoziazione				
X	Controparti centrali				
X	Depositari centrali				
	Repertori di dati sulle negoziazioni				
X	Sistemi di pagamento				
	Partecipanti				
X	Direzioni dei fondi				
X	SICAV				
X	Società in accomandita per ICC				
X	SICAF				
	Banche depositarie				
X	Gestori patrimoniali di ICC				
	Distributori				
	Rappresentanti di ICC esteri				
	Altri intermediari				
	OAD				
X	IFDS				
	Assoggettati OAD				
X	Società di audit				
	Agenzie di rating				

I.	Oggetto e scopo	nm.	1
II.	Ambito di applicazione	nm.	2–4
III.	Video identificazione	nm.	5–28
A.	Video identificazione di una persona fisica equiparata all'identificazione durante un contatto personale	nm.	5–22
B.	Video identificazione di una persona giuridica o di una società di persone	nm.	23–26
C.	Video identificazione equiparata all'identificazione durante un contatto personale in caso di relazioni d'affari con più controparti	nm.	27
D.	Documenti equiparati a una copia semplice del documento d'identità nel caso di avvio di una relazione d'affari per corrispondenza	nm.	28
IV.	Identificazione online	nm.	29–44
A.	Documenti equiparati a una copia semplice del documento d'identità nel caso di avvio di una relazione d'affari per corrispondenza	nm.	29–30
B.	Identificazione online mediante copia digitale del documento d'identità	nm.	31–44
V.	Dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto	nm.	45–50
A.	Firma elettronica qualificata su modulo online	nm.	47
B.	Procedura TAN o metodo analogo	nm.	48
C.	Trasmissione elettronica del modulo firmato	nm.	49–50
VI.	Ricorso a terzi	nm.	51
VII.	Audit	nm.	52
VIII.	Neutralità tecnologica	nm.	53

I. Oggetto e scopo

La FINMA emana la presente circolare in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) per elucidare gli obblighi di diligenza sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e le relative disposizioni d'esecuzione, nel contesto della fornitura di servizi finanziari per via digitale. 1

II. Ambito di applicazione

La presente circolare trova applicazione diretta per gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD e dell'art. 2 cpv. 3 LRD che sono sottoposti direttamente alla vigilanza della FINMA in conformità all'art. 14 LRD (IFDS). 2

I seguenti rimandi all'ORD-FINMA si riferiscono parimenti alle analoghe disposizioni della CDB e del regolamento dell'OAD-ASA. 3

Con l'entrata in vigore della circolare, sono approvati i rimandi che ad essa vengono fatti nei regolamenti OAD. Le norme contenute nei regolamenti OAD che divergono dalla presente circolare sono trattate nell'ambito delle regolari procedure di approvazione. 4

III. Video identificazione

A. Video identificazione di una persona fisica equiparata all'identificazione durante un contatto personale

La video identificazione è equiparata all'identificazione che avviene durante un contatto personale, purché siano soddisfatti i presupposti elencati di seguito. 5

a) Aspetti tecnici e organizzativi

L'identificazione avviene per mezzo di una comunicazione audiovisiva trasmessa in tempo reale, vale a dire in diretta, tra la controparte e l'intermediario finanziario. A tale scopo, l'intermediario finanziario impiega supporti tecnici idonei, in grado di garantire una trasmissione sicura dei dati, nonché la lettura e la decifratura delle informazioni nella zona leggibile dalla macchina (*Machine Readable Zone*, MRZ) sul documento d'identità. 6

La qualità dell'immagine e dell'audio devono essere adeguate al fine di permettere un'identificazione inconfutabile. L'intermediario finanziario può impiegare supporti tecnici per compensare condizioni di illuminazione difficili, in particolare durante l'esecuzione delle fotografie richieste nell'ambito dell'identificazione. 7

L'identificazione della controparte è affidata a collaboratori dell'intermediario finanziario appositamente formati a tale scopo. La registrazione audio va effettuata per l'intera durata del colloquio. 8

L'intermediario finanziario mette a punto una procedura per lo svolgimento del colloquio di identificazione e consegna ai collaboratori incaricati della video identificazione le apposite linee guida. 9

b) Verifica dell'identità

La verifica dell'identità delle persone fisiche tramite video identificazione si svolge in conformità ai nm. 11-22. 10

L'intermediario finanziario definisce la procedura per avviare la relazione d'affari mediante i canali online in modo tale che, già prima del colloquio di identificazione audiovisiva, la controparte possa registrare elettronicamente i dati ai sensi degli art. 40 e 60 ORD-FINMA e trasmetterli all'intermediario finanziario. Quest'ultimo li verifica nell'ambito del colloquio di identificazione, impiegando idonei supporti tecnici o ponendo domande mirate. Nel contempo egli osserva eventuali comportamenti sospetti che potrebbero fornire indizi di una possibile falsificazione dei documenti. Inoltre, confronta le informazioni di cui è entrato in possesso durante la procedura di avvio della relazione d'affari con i dati indicati sul documento d'identità della controparte. 11

Prima di cominciare il colloquio audiovisivo, la controparte deve confermare esplicitamente all'intermediario finanziario di essere d'accordo sul fatto che vengano effettuate una video identificazione e una registrazione audio del colloquio. 12

Durante la trasmissione video, l'intermediario finanziario effettua delle fotografie della controparte come pure di tutte le pagine rilevanti del documento d'identità, e verifica che le fotografie scattate durante la trasmissione video corrispondano alla fotografia che figura sul documento d'identità. 13

L'intermediario finanziario verifica altresì l'autenticità dei documenti di identificazione, sia attraverso la lettura e la decifratura meccanica delle informazioni contenute nella MRZ sia con l'aiuto di uno dei tanti elementi ottici variabili presenti sul documento d'identità (p. es. chinegramma). Quest'ultima verifica può avvenire mediante un supporto tecnico oppure con un controllo visivo (p. es. inclinando il documento d'identità). L'intermediario finanziario verifica che le informazioni decifrate coincidano con gli altri dati riportati sul documento d'identità e con le informazioni fornite dalla controparte al momento dell'avvio della relazione d'affari. 14

Nell'ambito di questa procedura, per comprovare l'identità possono essere utilizzati soltanto i documenti d'identità ufficiali emessi dal rispettivo paese che sono provvisti di una MRZ o contengono elementi di sicurezza ottici, come gli ologrammi o i chinegrammi, oppure elementi impressi visibili inclinando il documento. 15

L'identità della controparte va verificata tramite un TAN (numero di transazione) o con un metodo analogo. 16

Ogni procedura di identificazione deve essere documentata. Le fotografie del documento d'identità e della controparte, come pure la registrazione audio dell'intera procedura di identificazione vanno acquisite agli atti e archiviate. 17

c) Interruzione della procedura di identificazione tramite video

L'intermediario finanziario interrompe la procedura di identificazione tramite video nel caso in cui: 18

- la qualità dell'immagine e/o dell'audio non permettano un'inconfutabile identificazione della controparte; 19
- sussistano indizi che lasciano presagire rischi elevati; oppure 20
- emergano dubbi per quanto concerne l'identità della controparte o l'autenticità del documento d'identità. 21

L'interruzione della procedura di identificazione può altresì consistere nell'indirizzare il cliente, per le fasi che risultano poco attendibili, a metodi di identificazione tradizionali (contatto personale, verifica dell'identità per corrispondenza). 22

B. Video identificazione di una persona giuridica o di una società di persone

Nel caso in cui venga avviata una relazione d'affari con persone giuridiche o società di persone, la video identificazione è possibile se, oltre alle condizioni definite nel capitolo III.A, sono soddisfatte anche le condizioni di cui ai nn. 24-25. 23

Per le persone giuridiche e le società di persone in qualità di controparte, l'intermediario finanziario si procura un estratto in formato elettronico di una banca dati gestita dalla competente autorità preposta al registro o di un repertorio di dati affidabile gestito da privati. L'estratto può essere consegnato all'intermediario finanziario anche al di fuori della procedura di video identificazione. 24

L'intermediario finanziario prende atto delle disposizioni della controparte, in formato elettronico, concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verifica, nell'ambito della video identificazione ai sensi del capitolo III.A, l'identità delle persone che avviano la relazione d'affari a nome della persona giuridica o della società di persone. La verifica dell'identità dei diversi rappresentanti della persona giuridica o della società di persone può avvenire in momenti diversi. 25

L'intermediario finanziario può ricevere per via elettronica la dichiarazione relativa al detentore 26

del controllo, in base alle disposizioni di cui al capitolo V.

C. Video identificazione equiparata all'identificazione durante un contatto personale in caso di relazioni d'affari con più controparti

Nel caso in cui vengano avviate relazioni d'affari con più controparti, la video identificazione è equiparata a un contatto personale se la procedura descritta ai capitoli III.A e III.B è seguita individualmente per ciascuna controparte. 27

D. Documenti equiparati a una copia semplice del documento d'identità nel caso di avvio di una relazione d'affari per corrispondenza

Nel caso in cui le condizioni descritte ai capitoli III.A – III.C non possano essere pienamente soddisfatte, i documenti stilati nell'ambito della video identificazione sono equiparati a una copia semplice del documento d'identità; in tal caso trovano applicazione l'art. 45 cpv. 2, l'art. 49 e l'art. 59 cpv. 1 lett. d ORD-FINMA. 28

IV. Identificazione online

A. Documenti equiparati a una copia semplice del documento d'identità nel caso di avvio di una relazione d'affari per corrispondenza

La fotografia del documento d'identità, scattata dalla controparte, è equiparata a una copia semplice del documento d'identità. Tale fotografia può essere inoltrata all'intermediario finanziario per via elettronica in modo che egli possa acquisirla agli atti. 29

Sono anch'esse equiparate a una copia semplice del documento d'identità le fotografie dei documenti d'identità effettuate nell'ambito delle procedure descritte al capitolo IV.B, senza tuttavia che siano rispettati tutti i criteri ivi menzionati. 30

B. Identificazione online mediante copia elettronica del documento d'identità

Le copie elettroniche dei documenti d'identità consegnate all'intermediario finanziario sono equiparate alla copia autenticata del documento d'identità, purché stilate in conformità a una delle procedure qui di seguito descritte nel rispetto dei requisiti di cui ai nn. 32-37, 38-39, 40-41 o 42-44: 31

a) Copia elettronica del documento d'identità la cui autenticità è verificata dall'intermediario finanziario

L'intermediario finanziario chiede alla controparte di consegnargli le fotografie del proprio documento d'identità e altre fotografie in cui è ritratta. Con il supporto di strumenti tecnici idonei 32

che permettono per lo meno la lettura e la decifratura delle informazioni contenute nella MRZ, l'intermediario finanziario verifica che le informazioni decifrate coincidano con gli altri dati riportati sul documento d'identità e con le informazioni fornite dalla controparte al momento dell'avvio della relazione d'affari.

Inoltre, l'intermediario finanziario chiede alla controparte di versare una somma in denaro in suo favore o in favore di una banca depositaria. Il versamento deve essere effettuato da un conto intestato alla controparte presso una banca in Svizzera. 33

L'identità della controparte va verificata con il supporto di un TAN (numero di transazione) o con un metodo analogo. L'intermediario finanziario verifica inoltre l'indirizzo di domicilio della controparte per mezzo di: 34

- una fattura dell'elettricità, dell'acqua o del telefono (*utility bill*); 35
- un invio postale; o 36
- l'estratto di un registro pubblico, una banca dati o un repertorio di dati, affidabili, gestiti da privati. 37

b) Copia elettronica di un documento d'identità con firma elettronica qualificata

L'intermediario finanziario chiede alla controparte di inviargli per via elettronica una copia elettronica del proprio documento d'identità e la relativa autenticazione, provvista della firma elettronica qualificata fornita da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto in Svizzera, in conformità alla Legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03). 38

L'intermediario finanziario verifica che i dati riportati sul documento d'identità coincidano con quelli che figurano sulla firma elettronica qualificata. Inoltre egli controlla l'identità della controparte per mezzo di un versamento effettuato da un conto intestato a nome della controparte presso una banca in Svizzera o in un paese sottoposto a una regolamentazione e a una vigilanza in materia di riciclaggio di denaro equivalenti a quelle del nostro paese, come pure tramite un TAN o un metodo analogo, e verifica l'indirizzo di domicilio in conformità ai nm. 34-37. 39

c) Attestazione di autenticità digitale

La persona che emette le attestazioni di autenticità ai sensi dell'art. 49 ORD-FINMA può inoltrare all'intermediario finanziario tali attestazioni anche per via elettronica. A tal fine, effettua una copia elettronica del documento d'identità e la correda di una conferma, inseparabile dalla copia, che attesta la conformità dei contenuti con il documento d'identità. In seguito, appone sul documento un timbro datario digitale e lo fa vistare da un collaboratore. Il file può quindi essere trasmesso all'intermediario finanziario e acquisito agli atti. 40

Se la persona incaricata di emettere le attestazioni di autenticità ai sensi dell'art. 49 ORD-FINMA verifica l'autenticità del documento d'identità all'indirizzo che coincide con il domicilio 41

della controparte comunicato da quest'ultima all'intermediario finanziario al momento dell'avvio della relazione d'affari, e se da un altro documento è possibile desumere che l'autenticazione è stata effettivamente eseguita a questo stesso indirizzo, l'attestazione di autenticità rilasciata comprende anche il certificato di domicilio ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 ORD-FINMA.

d) Persone giuridiche e società di persone

L'intermediario finanziario richiede e verifica le fotografie delle persone che avviano la relazione d'affari a nome della persona giuridica o della società di persone in conformità al nm. 32. 42

L'intermediario finanziario chiede alla persona giuridica o alla società di persone di versare una somma in denaro in suo favore o in favore di una banca depositaria. Il versamento deve essere effettuato da un conto intestato alla persona giuridica o alla società di persone presso una banca in Svizzera. L'intermediario finanziario verifica poi l'identità della controparte con il supporto di un TAN o con un metodo analogo. 43

L'intermediario finanziario si procura inoltre un estratto in conformità al nm. 24 e le disposizioni della persona giuridica o della società di persone concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza. Egli può procurarsi per via elettronica la dichiarazione relativa al detentore del controllo in conformità alle medesime disposizioni menzionate al capitolo V. 44

V. Dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto

Le spiegazioni riportate qui di seguito concernono la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali ai sensi dell'art. 59 segg. ORD-FINMA e la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto delle persone giuridiche e delle società di persone («detentore del controllo») non quotate in borsa che esercitano un'attività operativa ai sensi dell'art. 56 segg. ORD-FINMA. Tali spiegazioni valgono anche per la dichiarazione in relazione a unioni di persone, *trust* e altre unità patrimoniali ai sensi dell'art. 64 ORD-FINMA, così come per la dichiarazione relativa al contraente assicurativo o a chi paga i premi. 45

L'intermediario finanziario acquisisce agli atti sia la dichiarazione sia la documentazione relativa alla conferma della controparte. 46

A. Firma elettronica qualificata sul modulo online

L'intermediario finanziario può procurarsi la dichiarazione della controparte in conformità al nm. 45 mediante un modulo elettronico provvisto di firma elettronica qualificata. 47

B. Procedura TAN o metodo analogo

In alternativa alla firma elettronica qualificata, nell'ambito della video identificazione o 48

dell'identificazione online la conferma della controparte può avvenire anche con il supporto di un TAN o con un metodo analogo, purché sia possibile identificare in modo affidabile la controparte.

C. Trasmissione elettronica del modulo firmato

L'intermediario finanziario può anche acquisire agli atti una copia elettronica, ricevuta per via elettronica, di un modulo stampato e firmato personalmente dalla controparte come dichiarazione in conformità al nm. 45. In seguito completa la documentazione inserendo anche i documenti relativi alla trasmissione elettronica del modulo eseguita dalla controparte e confronta la firma riportata sul modulo con quella del documento d'identità. 49

La trasmissione elettronica del modulo firmato può avvenire anche nell'ambito di una relazione d'affari già esistente. 50

VI. Ricorso a terzi

L'intermediario finanziario è autorizzato, tenuto conto degli art. 28 e 29 ORD-FINMA, a delegare a persone e imprese l'incarico di effettuare sia l'identificazione della controparte in conformità ai capitoli III e IV sia l'accertamento dell'avente economicamente diritto in conformità al capitolo V. L'intermediario verifica attentamente che la persona o l'impresa incaricata disponga delle competenze specialistiche e degli strumenti tecnici richiesti per poter verificare i documenti d'identità dei paesi in questione. In seguito chiede al soggetto terzo di inviargli le foto scattate e le copie elettroniche, le registrazioni audio, le dichiarazioni e i documenti in modo da poterli acquisire agli atti. 51

VII. Audit

Le società di audit prudenziale riconosciute dalla FINMA verificano il rispetto delle disposizioni della presente circolare in conformità alla Circolare FINMA 2013/3 «Attività di audit» e fissano nel rapporto di audit i risultati scaturiti dai propri atti di verifica. 52

VIII. Neutralità tecnologica

La formulazione scelta nei seguenti articoli dell'ORD-FINMA contempla, in un contesto digitale, anche le formulazioni riportate qui di seguito. 53

Articolo e formulazione dell'ordinanza	Spiegazioni ed esempi di applicazione riguardo alla forma digitale
Art. 16 cpv. 1 lett. a ORD-FINMA [...] i chiarimenti comprendono segna- tamente: informazioni raccolte per scritto oppure oralmente presso la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali.	Informazioni scritte: informazioni in forma di testo scritto ricevute attraverso un canale elettronico (p. es. e-mail, <i>chat</i>, ecc.). Informazioni orali: informazioni ricevute per telefono, tramite video conferenza, ecc.
Art. 28 cpv. 1 ORD-FINMA L'intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto [...] se [...]	L'assegnazione del mandato può anche avvenire per via elettronica, ad esempio mediante firma digitale.
Art. 28 cpv. 2 ORD-FINMA L'intermediario finanziario può affidare senza accordo scritto i compiti relativi agli obblighi di diligenza [...]	In generale si può rinunciare a una convenzione in forma di testo scritto.
Art. 29 cpv. 2 ORD-FINMA Esso acquisisce agli atti una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si fa confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.	Le copie elettroniche sono equiparate a copie. La conferma può, per esempio, anche essere inoltrata per e-mail oppure avvenire mediante un altro canale di trasmissione elettronica protetto, p. es. un portale di <i>upload</i>, purché sia possibile garantire, in modo chiaro e senza il minimo dubbio, che la conferma si riferisce alle copie in questione, e purché sia nota la persona che le ha consegnate.
Art. 45 cpv. 2 ORD-FINMA Se la relazione d'affari è avviata senza	Cfr. al riguardo il capitolo IV.B.

che vi sia stato un contatto personale tra le parti, l'IFDS verifica anche l'indirizzo del domicilio mediante scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo equivalente [...]	
Art. 47 cpv. 1 lett. b ORD-FINMA [...] un estratto scritto di una banca dati gestita dall'autorità del registro;	I dati elettronici (p. es. PDF o formati d'immagine corrispondenti) sono equiparati agli estratti scritti .
Art. 47 cpv. 2 lett. c ORD-FINMA [...] un estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.	I dati elettronici (p. es. pdf o formati d'immagine corrispondenti) sono equiparati agli estratti scritti.
Art. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ORD-FINMA [...] dichiarazione scritta [...]	Cfr. al riguardo il capitolo V.
Art. 48, 60 ORD-FINMA [...] firmata [...]	Cfr. al riguardo i capitoli IV e V.
Art. 12, 29, 45, 48, 49, 74 Copia/copie	Cfr. al riguardo il capitolo IV.

Glossario

Copia semplice del documento d'identità

Copia di un documento d'identità non autenticata che è stata realizzata durante un contatto personale o in occasione dell'avvio di una relazione d'affari per corrispondenza oppure attraverso canali digitali nell'ambito di obblighi di diligenza semplificati, per i quali non è richiesta l'attestazione di autenticità in virtù di disposizioni derogatorie.

Machine Readable Zone, MRZ

La zona leggibile da una macchina è quella parte visibile del documento d'identità prevista appositamente per essere letta attraverso un riconoscimento ottico dei caratteri.

TAN

Numero di transazione che l'intermediario finanziario fornisce alla sua controparte in forma di *one time password*, vale a dire una password utilizzabile una sola volta per la video identificazione e l'identificazione online, nonché per identificare l'avente economicamente diritto. Al riguardo sono note diverse procedure, nella fattispecie:

- **elenco TAN indicizzato (iTAN):** elenco dei numeri di transazione (indicizzati), con validità limitata.
- **mTAN:** TAN mobile e a durata limitata che l'intermediario finanziario invia all'utente per SMS su un numero di cellulare registrato a nome di quest'ultimo.
- **photoTAN/QR-TAN:** procedura TAN basata su un'applicazione per il tramite della quale sullo schermo viene visualizzato un codice colorato o in bianco e nero, sotto forma di struttura a mosaico, attraverso cui viene generato un TAN.
- **pushTAN:** procedura TAN basata su un'applicazione messa a punto per gli intermediari finanziari. Nell'ambito della video identificazione e dell'identificazione online vengono prese in considerazione le app che l'intermediario finanziario mette a disposizione per fornire i propri servizi e che sono protette da una password.
- **generatore TAN:** con un generatore TAN è possibile creare i TAN per via elettronica;
- **elenco TAN:** elenco con TAN di durata illimitata.

L'impiego di una procedura TAN presuppone che:

- l'intermediario finanziario invii il TAN al cliente attraverso un secondo canale indipendente oppure che
- l'app sia protetta da password.